

COMUNE DELLA SPEZIA	
Segreteria Generale	Segretario Gen
Prot. N. <i>104</i>
Data	
<i>29 LUG 2021</i>	

104 *28*
ORDINANZA SINDACALE numero ... del ... luglio 2021

OGGETTO: Ordinanza di limitazione della vendita di bevande alcoliche ed in contenitori di vetro e metallo, nonché divieto di accesso con esse nei luoghi della manifestazione, adottato ai sensi dell'art. 50, comma 7 bis T.U.E.L.

IL SINDACO

PREMESSO:

- Che in data 1° agosto 2021 avrà luogo la manifestazione denominata "Palio del Golfo", che avrà inizio alle ore 17:00 e si protrarrà fino alle ore 20:00 circa;
- Che trattasi di evento di grande rilievo in ambito locale che, nelle passate edizioni, ha fatto registrare la presenza di diverse migliaia di spettatori, provenienti anche dalle province limitrofe;
- Che anche quest'anno, nonostante le limitazioni imposte dalla normativa emergenziale di contrasto alla diffusione pandemica del virus Covid-19, è comunque prevista la partecipazione di mille spettatori, che confluiranno nella zona dell'evento, che interesserà principalmente viale Italia, nel tratto compreso tra via Persio e via Campanella, la banchina Revel, la passeggiata Morin, largo Fiorillo ed il Molo Italia, determinando nell'area indicata, una situazione di particolare sensibilità;
- Che l'area compresa tra le vie sopra indicate ed il viale Mazzini sarà, comunque, transennata e vigilata da personale delle Forze di Polizia, Polizia Locale e addetti alla sicurezza dell'organizzazione, tuttavia non si può escludere l'afflusso di ulteriori persone interessate all'evento, ancorché non munite del titolo per accedere alle aree vigilate;

ATTESO

- Che in occasione di eventi e manifestazioni l'abuso di sostanze alcoliche, anche da parte di avventori di pubblici esercizi, esercizi commerciali e artigianali, conduce spesso a fenomeni di criminalità ed illegalità che mettono in pericolo la sicurezza, l'ordinata convivenza civile e la qualità della vita locale, generando il rischio di commissione di condotte lesive dell'ambiente e del patrimonio culturale, nonché esigenze offensive della tranquillità e del riposo dei residenti;
- Che le persone in stato di ubriachezza sono solite creare bivacchi, cui conseguono solitamente episodi di atti contrari alla pubblica decenza, al decoro urbano e in ogni caso nocimento per i residenti, l'ambiente ed il patrimonio culturale;

- Che tali aree rientrano secondo la zonizzazione acustica vigente, tra quelle maggiormente tutelate sotto il profilo della limitazione del rumore;
- Che nelle sedute tenutesi il 23 ed il 28 luglio 2021 del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica si è ravvisata l'esigenza di prevenire, nella zona di cui si parla, l'abbandono di bottiglie di vetro e contenitori metallici sul suolo pubblico, al fine di evitare il ferimento delle persone in caso di accidentale calpestio, ovvero il loro incauto utilizzo quali strumenti atti ad offendere, laddove si verificassero episodi di intemperanza o di tensione che possano compromettere l'ordine e la sicurezza pubblica o in caso di improvvisa evacuazione dei luoghi, come da relativo piano di Safety e Piano di Sicurezza "Safety Covid-19";

TENUTO CONTO

- che la cennata esigenza è stata ribadita dal Comandante del Corpo della Polizia Locale della Spezia, con il quale viene ravvisata l'opportunità dell'adozione di un provvedimento di divieto di somministrazione e vendita per asporto di bevande alcoliche o altro genere di bevande in contenitori di vetro o metallici, nonché di accesso con i medesimi oggetti all'interno dell'area interessata dalla manifestazione;

CONSIDERATO

- che il diritto alla tranquillità e al riposo delle persone, al pari del più ampio bene primario della salute, è specificamente recepito in letteratura scientifica e puntualmente tutelato dall'ordinamento, sulla scorta di molteplici fonti normative, non ultime le raccomandazioni di cui alle Linee Guida dell'O.M.S. a tutela delle ore di sonno dei cittadini;
- che per converso, da quanto sopra esposto e accertato al riguardo delle suindicate situazioni, emergono comportamenti contrari all'ordinato e quieto vivere civile, particolarmente riguardo all'effettiva lesione dell'interesse primario della tutela del riposo e della tranquillità dei residenti e della cittadinanza tutta;
- che non sono altrimenti esperibili diverse modalità previste dall'ordinamento vigente al fine di preservare la tranquillità ed il riposo dei residenti, il decoro urbano e il patrimonio culturale;

RITENUTO

- Alla luce di quanto precede, di dover adottare un provvedimento atto a fronteggiare adeguatamente le esigenze prospettate, in relazione alla fascia temporale individuata, ovvero dalle ore 10:00 alle ore 21:00 del 1° agosto 2021 e comunque fino al termine della manifestazione in discorso;

VISTI

- L'art. 50, comma 7 bis del D.L.gs 267/2000, che recita *"Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di*

somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici”;

- l'art. 7 bis.1.del D.L.gs 267/2000 secondo cui *“L'inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco ai sensi del comma 7-bis è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro”;*
- l'art. 7, comma 1 Legge 241/1990, causa la sussistenza di ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento nonché per il numero dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, non si procede alla comunicazione di avvio del procedimento, dandone comunque notizia alle associazioni di categoria e sul sito del S.U.A.P.;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- le risultanze della riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica riunitosi il 23 ed il 28 luglio 2021, dalle quali è emersa la necessità di adottare da parte del Sindaco provvedimenti limitativi alla vendita di bevande alcoliche e bevande in contenitori di vetro o metallici, in concomitanza con la manifestazione “Palio del Golfo”
- lo Statuto Comunale;

RITENUTO

pertanto di disporre le adeguate misure illustrate;

Tutto ciò premesso:

ORDINA

Dalle ore 10:00 alle ore 21:00 del 1° agosto 2021 e comunque fino al termine della manifestazione in premessa, nell'ambito territoriale così delimitato:

viale Mazzini, via Persio, viale Italia, banchina Revel, passeggiata Morin, molo Italia, largo Fiorillo, via Campanella, via XXIV Maggio nel tratto tra via XX Settembre e via Campanella

- **è vietata la vendita effettuata in qualsiasi forma e modalità e la somministrazione di bevande alcoliche di qualunque gradazione e di bevande in contenitori di vetro o di metallo, salvo quanto di seguito precisato:**
 - **è ammessa la somministrazione di bevande alcoliche nelle aree e negli spazi pertinenziali, anche se temporaneamente autorizzati a carattere stagionale destinati a esercizio pubblico;**
 - **per le predette finalità i titolari o gestori delle attività commerciali, dei pubblici esercizi, dei circoli privati e degli esercizi artigianali ricompresi**

nell'area anzi indicata, sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra disposto e dovranno adottare nei confronti dei propri avventori le necessarie misure di controllo;

- **È parimenti vietato, nello stesso arco temporale, di accedere all'area perimetrata di svolgimento della manifestazione "96° Palio del Golfo" in possesso di bevande alcoliche o bevande in contenitori di vetro e/o di metallo, di cui sono comunque vietati, all'interno dell'area medesima, la detenzione e il trasporto.**

La violazione della presente Ordinanza è punita ai sensi dell'art. 7bis.1. D.L.gs 267/2000 con la sanzione amministrativa compresa fra un minimo di 500,00 euro e un massimo di 5.000,00 euro, con entità del pagamento in misura ridotta pari 1.000 euro.

Al procedimento si applicano le disposizioni di cui alla legge 24.11.1981, n. 689 e s.m.i..

Autorità competente a ricevere scritti difensivi e ad irrogare la sanzione: Sindaco.
Destinatario dei proventi: Comune

Il presente provvedimento, oltre che al Corpo di Polizia Locale per il controllo di competenza, viene inviato, per opportuna conoscenza, al sig. Prefetto della Spezia ed agli organi di Polizia statali per le eventuali azioni di controllo, anche in forma coordinata con la Polizia Locale, circa la sua osservanza, nonché all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla pubblicazione, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

IL SINDACO
Pierluigi Peracchini

Documento firmato da:
PIERLUIGI PERACCHINI
29.07.2021 07:35:32 UTC

